



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

OGGETTO: Istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29 settembre 2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per il polo siderurgico di Taranto - determinazioni in merito alle modifiche relative agli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017.

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
del 25 settembre 2020**

Il giorno 25 settembre 2020, alle ore 10:30, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota del 18 settembre 2020, prot. n. MATTM/72980, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013, nonché (per quanto non in contrasto con tale decreto legge) degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, ai fini della disamina dell'istanza in oggetto, presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 29/9/2017 dai Commissari straordinari per l'ILVA in A.S., e in particolare al fine dell'assunzione di determinazioni in merito alla richiesta modifica dei tempi di realizzazione dell'intervento previsto in attuazione della prescrizione n. 6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017. La riunione è tenuta in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19 e in considerazione dell'urgenza di giungere ad alcune conclusioni, con riferimento alle prescrizioni in scadenza.

La riunione è presieduta dal Direttore Generale della Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), Dott. Oliviero Montanaro, che si avvale del supporto di ulteriore personale del Ministero dell'ambiente (ing. Paolo Cagnoli, Dirigente della divisione IV della DG CreSS), ing. Antonio Domenico Milillo, funzionario, dott.ssa Loretta De Giorgi, (esperto operante nell'ambito di una collaborazione istituzionale MATTM-CNR).

Partecipano alla riunione, quali amministrazioni ed enti coinvolti, il rappresentante della Regione Puglia, dott.ssa Antonietta Riccio, supportata dall'ing. Maria Carmela Bruno e dall'ing. Paolo Garofoli, *allegato 1*.

Risultano assenti, quali amministrazioni ed enti coinvolti, il rappresentante della ASL di Taranto, del Comune di Taranto, del Comune di Statte e della Provincia di Taranto.

Intervengono, inoltre, il rappresentante del Comando provinciale dei VV.F. di Taranto, ing. Terenzio Ventura, i rappresentanti di ISPRA, dott. Francesco Astorri, ing. Fernando Pensosi, ing. Valeria Canè, e a supporto del MATTM il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, dott. Antonio Fardelli, ed il rappresentante della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, il Coordinatore della Sottocommissione VAS, Ing. Bernardo Sera. Le relative deleghe sono riportate in *allegato 1*.

Intervengono, infine, i proponenti, i Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S. dr. Francesco Ardito, avv. Antonio Lupo, prof. Alessandro Danovi, altri rappresentanti della struttura commissariale, ing. Giancarlo Quaranta, ing. Angelo Cavallo, e i rappresentanti di ArcelorMittal Italia S.p.A. (nel seguito AMI): ing. Alessandro Labile, ing. Jacopo Signorini, avv. Elisabetta Gardini, ing. Loris Pascucci, ing. Angelo Di Martino.

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istanza del 21 aprile 2020, prot. n. CS/042020/002 (MATTM/27953 del 21/4/2020), successivamente integrata come di seguito riportato, con cui i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S., come rappresentato dalla società ArcelorMittal Italia S.p.A., con nota del 17 aprile 2020, prot. Dir. 180/2020 e rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, hanno chiesto l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis).

In particolare, con riferimento alla proroga richiesta per l'attuazione prescrizione n. 6 (*Chiusura nastri trasportatori*) del Piano ambientale oggetto della riunione, il Presidente richiama il decreto di riesame DM n. 115/2020 del 29/05/2020, emanato a valle della seduta del 26 maggio u.s., che ha differito di 4 mesi il previsto termine del 31/05/2020, nel rispetto di specifiche misure atte prevenire e mitigare la dispersione di polveri, con l'obiettivo di consentire, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori volti alla *"puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell'adempimento della prescrizione n. 6 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria"*, rinviando pertanto ogni determinazione all'esito di tali approfondimenti.

Il Presidente richiama quindi la documentazione pervenuta in adempimento del citato DM n. 115 che, oltre ad essere stata resa immediatamente disponibile sul portale VAS - VIA - AIA del Ministero, nell'area dedicata all'ILVA di Taranto, è stata trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza con le note del 02/07/2020, prot. MATTM/50911, del 20/08/2020, prot. MATTM/65306 e da ultimo con mail pec del 11/09/2020:

- nota del 29/06/2020, prot. n. CS/062020/030 (acquisita il 30/06/2020, al prot. n. MATTM/49447), con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno inviato la nota prot. n. Dir. 293/2020 del 25/06/2020 ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. e contenente in allegato la seguente documentazione: a) integrazione Studio modellistico prescrizione 6_final_rev0_25/06/2020, b) Stato chiusura nastri e torri - 25 Giugno 2020, c) Grafico avanzamento chiusura nastri e torri - 25 Giugno 2020;
- nota del 26/06/2020, prot. DIR 294/2020, acquisita in pari data al prot. n. MATTM/49216, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha trasmesso all'ISPRA "la documentazione sull'ubicazione dei sistemi di umidificazione nonché delle idonee procedure gestionali per l'attivazione di tali sistemi, anche in relazione a particolari scenari ipotizzabili di condizioni meteorologiche";
- nota del 12/08/2020, prot. n. CS/082020/008, con cui i Commissari straordinari di ILVA in A.S. hanno inviato la documentazione ricevuta da ArcelorMittal S.p.A. con nota prot. Dir. 369 del 7/08/2020 in riscontro alla nota della DG Cress 30/07/2020, prot. MATTM/60014, di richiesta delle integrazioni segnalate dalla Commissione VIA con il parere prot. n. 2374 del 29/07/2020. Con la nota del 12/08/2020, i Commissari hanno allegato anche una propria nota di commento;
- nota del 30/07/2020, prot. n. CS/072020/029 (acquisita il 30/07/2020, al prot. n. MATTM/59859), con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il II aggiornamento in merito allo stato dei cantieri ricevuto da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota prot. n. Dir 345/2020

del 27/07/2020, allegando una propria nota tecnica di commento alla documentazione ricevuta da ArcelorMittal;

- nota del 28/08/2020, prot. n. CS/082020/012 (acquisita il 01/09/2020, al prot. n. MATTM/67349), con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il III aggiornamento in merito allo stato dei cantieri ricevuto da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota prot. n. Dir 394/2020 del 27/08/2020, allegando una propria nota tecnica di commento;
- nota del 09/09/2020, prot. Dir. 414/2020 (acquisita prot. MATTM 69923 del 9/09/2020) con cui Arcelor ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle valutazioni dei Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. di cui alle note prot. n. CS/082020/09 del 18/09/2020 (relativa alle ulteriori istanze di proroga) e prot. n. CS/082020/012 del 28/08/2020.
- Inoltre, con la pec del 11 settembre si è ritenuto opportuno inoltrare anche le comunicazioni prott. Dir. 367/2020 del 06/08/2020 e Dir. 413/2020 del 08/09/2020 con cui ArcelorMittal Italia S.p.A., in adempimento del DM 132 del 30/6/2020 (relativo alla prescrizione UA11-scarichi parziali industriali), ha comunicato il consuntivo della produzione relativo rispettivamente al mese di luglio e al mese di agosto 2020, e pari a circa 2 mln t acciaio solido.

Pertanto, sulla base di tutta la documentazione pervenuta da parte dei Commissari straordinari, nonché sulla base delle osservazioni trasmesse dalla Regione Puglia con nota prot. n. 9110 del 29/07/2020, altresì allegate alla citata nota del 20 agosto u.s., la Commissione tecnica VIA-VAS, come previsto dall'art. 2, comma 1 del DM n. 115, con note prot. n. CTVA/2706 del 07/09/2020 e prot. n. CTVA/2851 del 18/09/2020 (acquisita il 18/09/2020, al prot. n. MATTM/72927), ha reso il relativo parere sul potenziale impatto ambientale connesso ai tempi richiesti dal Gestore per il completamento della prescrizione n. 6. In particolare, con il parere integrativo del 18/09/2020, la Commissione, su richiesta della DG CreSS, ha meglio specificato i seguenti aspetti del parere del 07/09/2020:

- *“definizione del “tempo strettamente necessario” che dovrà essere concesso al proponente per completare gli interventi sospesi temporaneamente o rallentati per via dell'emergenza COVID19”;*
- *“indicazione di dettaglio delle prescrizioni ulteriori atte a circoscrivere ogni possibile impatto”.*

Infine il Presidente richiama la comunicazione del 23/9/2020, prot. n. Dir. 434/2020 (acquisita il 23/09/2020, al prot. n. MATTM/74137), con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al parere reso dalla Commissione VIA del 18/09/2020. Tale documentazione è stata trasmessa a tutti i partecipanti con mail pec del 24 settembre 2020 ed è stata resa immediatamente disponibile sul portale del Ministero sopra richiamato.

Con stessa pec è stata trasmessa anche la nota del 23/09/2020, prot. n. CS/092020/006 (acquisita il 24/09/2020, al prot. n. MATTM/74195), con cui Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il IV aggiornamento in merito allo stato dei cantieri ricevuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del DM 115 del 29/5/2020, da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota prot. n. Dir 429/2020 del 18/09/2020.

Analogamente, è stata trasmessa e caricata anche la documentazione pervenuta dall'ISPRA con nota del 22/09/2020, prot. 42823 (acquisita il 22/09/2020, al n. MATTM/73830) relativa agli esiti dei sopralluoghi effettuati a luglio e a settembre per la verifica dello stato di avanzamento degli interventi previsti dalla prescrizione n. 6. Inoltre in data 24/09/2020 con nota prot. n. DIR 437/2020 ArcelorMittal ha trasmesso ulteriori precisazioni in merito alla nota del 23/09/2020 prot. n. CS/092020/006, trasmessa dai Commissari straordinari.

Tutto ciò premesso, il Presidente illustra l'ODG:

1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica;
2. Determinazioni in merito all'intervento di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori);

3. Valutazioni in merito alle ulteriori richieste formulate con nota CS/042020/002 del 21/4/2020 e relative alle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (*Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis*), n. UP2 (*Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale*) e n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*);
4. Varie ed eventuali

1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017 e ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, la Conferenza di Servizi, convocata su apposita richiesta dei Commissari straordinari di cui alle sopra richiamate note, è volta all'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per l'attuazione e le modifiche delle opere e dei lavori previsti dall'AIA e dal Piano ambientale sopra indicati.

Rappresenta, altresì, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017 sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al gestore, aggiornando le disposizioni del Piano.

Evidenzia, in particolare, che, con riferimento all'attuazione della prescrizione n. 6, oggetto della istanza di differimento dei termini, è di imminente scadenza il differimento di 4 mesi (30 settembre 2020) concesso con il DM n. 115 e che, conseguentemente, almeno per esso risulta urgente definire le determinazioni della Conferenza.

Aggiunge che, per quanto non in contrasto con la citata normativa speciale, trova applicazione la normativa generale inerente i procedimenti amministrativi, ovvero gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e in particolare, per questa seduta, l'art. 14-ter, Conferenza simultanea di Servizi.

Il Presidente ribadisce che, ai sensi delle norme citate, qualora le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso non siano resi entro il termine massimo per la conclusione della Conferenza, eventualmente al netto del periodo di sospensione necessario ad acquisire il parere VIA, i pareri non espressi si intenderanno resi in senso favorevole. Ciò vale anche, secondo quanto stabilito dalla norma, per le determinazioni in materia di prevenzione degli incendi, nonché per le determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela ambientale, sanitaria o paesaggistica. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi del citato art.1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013 e dell'art. 14-*quater* del D. Lgs. 127/2016 è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici.

Il Presidente rammenta che la documentazione citata ed in generale tutta la documentazione inerente il procedimento in oggetto, è disponibile per la consultazione nella sezione AIA ILVA del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/2038?f=CdS&da=2004>, in corrispondenza dell'ID 90/10728.

2. Determinazioni in merito all'intervento di cui alla prescrizione n. 6 (Nastri trasportatori) del DPCM 29/9/2017;

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha illustrare il parere reso con le sopra citate note del 7 e del 18 settembre u.s.

Il rappresentante della Commissione VIA-VAS, Ing. Bernardo Sera, riporta sinteticamente le valutazioni alla base del parere trasmesso, nel quale sono state indicate specifiche prescrizioni atte a circoscrivere ogni possibile impatto connesso all'ipotesi di ridefinizione del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di chiusura dei nastri trasportatori. In particolare, il Gruppo istruttore ha valutato necessario:

1. prevedere il completamento delle coperture di nastri e torri in piano, fino al loro totale completamento (100%) nel più breve tempo possibile e, stante la capacità mensile di intervento deducibile dalla documentazione inviata dal Gestore, non oltre il 30 aprile 2021;
2. procedere a dare celere e sostanziale avvio al completamento delle coperture di nastri e torri in quota, fino alla loro totale chiusura (100%) da effettuarsi nel più breve tempo possibile e, stante la capacità mensile di intervento deducibile dalla documentazione inviata dal Gestore, non oltre il 31 gennaio 2021;
3. incrementare la frequenza di invio dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri all'Autorità competente, prevedendo, se fattibile, un invio settimanale;
4. estendere le misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind days, riducendo la soglia di velocità del vento (m/s) in corrispondenza della quale vengono attuate ed estendendole anche ai giorni di allerta meteo;
5. effettuare la misura addizionale di mitigazione dello svuotamento dei nastri non ancora coperti, anche nelle condizioni di cui al punto precedente;
6. effettuare ulteriori misure addizionali di mitigazione, anche nelle condizioni normali di esercizio, per la riduzione della quantità specifica di materiale depositata per superficie di nastro, per la riduzione della velocità del nastro, per la riduzione delle altezze di salto del materiale dal nastro, per l'intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato, oltre alla considerazione di modalità di trasporto alternative e alla riorganizzazione delle tempistiche di cui sopra.

Inoltre l'ing. Sera come riportato nel parere precisa che le predette prescrizioni, vengono proposte fatte salve le eventuali ulteriori misure individuate da ISPRA, in qualità di Autorità di controllo.

Il rappresentante di ISPRA, dott. Astorri, su invito del Presidente, ritiene che quanto riportato nel parere della Commissione VIA sia in linea con gli esiti, in fase di definizione, del sopralluogo straordinario effettuato a seguito dell'evento del 4 luglio 2020, fatti salvi gli ulteriori aspetti rilevati nello stesso che esulano l'oggetto della riunione odierna. In particolare evidenzia la necessità di intensificare le operazioni di bagnatura nel periodo estivo.

Il rappresentante del Gestore, ing. Labile, su invito del Presidente, illustra sinteticamente le osservazioni al parere della Commissione VIA trasmesse con la nota del 23 settembre 2020. In particolare, oltre ad altre contestazioni, si fa notare che considerato che ad oggi lo stabilimento di Taranto ha in marcia due altoforni (AFO1 ed AFO4), Arcelor ritiene che la proposta della Commissione VIA di anticipare il traguardo intermedio per le strutture in quota, dalla fine di febbraio 2021, a non oltre il 31.01.2021, che riguarderebbe non il previsto 90% degli interventi sugli elementi in quota, bensì il 100% degli stessi, *“comporterebbe la fermata, in pari data, dell'altoforno 4, i cui nastri in quota, secondo l'attuale programma di intervento (vedi aggiornamento trasmesso con nota AMI Dir.429/2020 del 18.09.2020) hanno un termine previsto per il 30.06.2021. Di conseguenza AFO4 dovrebbe restare fuori produzione per 5 mesi dopo il 31.01.2021 a causa del non completamento dei nastri in quota. La diretta conseguenza sarebbe una perdita di produzione stimabile mediamente di almeno 800.000 ton di acciaio solido.”* Resta comunque critica anche la contrazione dei tempi al 30 aprile 2021 in quanto sono stati già avviati quasi tutti i cantieri di chiusura

nastri e le tempistiche concordate con i fornitori sono in linea con il cronoprogramma proposto da AMI.

L'ing. Pascucci, di AMI, aggiunge che l'eventuale assetto dello stabilimento con un solo altoforno in marcia potrebbe determinare impatti emissivi aggiuntivi dello stabilimento come illustrato in dettaglio nella nota.

Il Presidente invita quindi i Commissari straordinari di ILVA in A.S. ad esprimere le proprie considerazioni in merito al parere della Commissione tecnica VIA – VAS e alle relative osservazioni di Arcelor, anche con riferimento alle relazioni trasmesse con nota prot. n. CS/082020/012 del 28/08/2020 in occasione dell'invio dell'aggiornamento sui cantieri fornito da Arcelor con nota prot. n. Dir 394/2020 del 27/08/2020 e da ultimo con nota del 23/09/2020, prot. n. CS/092020/006.

I rappresentanti della struttura commissariale ILVA in A.S, l'ing. Quaranta e l'avv. Lupo, oltre a chiarire i contenuti e le motivazioni delle note tecniche trasmesse con riferimento agli aggiornamenti del cronoprogramma degli interventi previsti per l'attuazione della prescrizione n. 6, preso atto delle osservazioni di cui alla nota Dir. 434/2020 del 23/09/2020, evidenziano una discrasia con la comunicazione trasmessa in data 11/09/2020 con cui Arcelor ha invitato ILVA ad assumere le azioni di competenza per consentire di riavviare l'AFO2 in data 26 gennaio 2021. L'avv. Lupo chiarisce che tale richiesta sarà tenuta in considerazione, sulla base del consenso che sarà dato dal fornitore, e fermo restando che, sulla base della proroga concessa dal tribunale, ILVA in AS ha il diritto di concludere i lavori di cui alla prescrizione entro il 6 marzo 2021. Comunque le lavorazioni in corso sull'altoforno 2, così come cronoprogrammate con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non avrebbero compromesso l'attività produttiva dello stesso.

L'ing. Pascucci, di AMI, non condivide tale ultima affermazione dei Commissari, in quanto il layout non consentirebbe la coesistenza di entrambe le macchine a forare per cui sarebbe ugualmente richiesta una nuova fermata dell'AFO2 come indicato sui cronoprogrammi, con problema di stabilizzazione del processo.

Il Presidente prende atto dell'informazione fornita dai Commissari straordinari ma che, come richiesto dall'avv. Gardini, in rappresentanza della società, non può essere acquisita agli atti essendo una comunicazione inerente gli accordi contrattuali.

Il rappresentante della Commissione VIA, su invito del Presidente, tenuto conto di quanto emerso in seduta ribadisce quanto riportato nel parere trasmesso.

Il Presidente invita i rappresentanti della Regione Puglia ad esprimere le proprie eventuali ulteriori osservazioni.

Il rappresentante della Regione Puglia, D.ssa Antonietta Riccio, ringrazia per i chiarimenti ricevuti in seduta e comunica di aver trasmesso in data odierna, la nota con la quale, anche sulla base delle valutazioni effettuate da ARPA ed allegate alla medesima nota, si condividono pienamente i contenuti delle indicazioni/prescrizione proposte dalla Commissione VIA nel relativo parere del 18/09/2020. Tale nota è stata acquisita agli atti della Direzione in data odierna con prot. n. 74887/MATTM e sarà allegata al presente verbale (*All. 2*).

Il Presidente informa che è appena pervenuta la nota del 25/09/2020, prot. n. 99825, acquisita agli atti della Direzione in pari data al prot. n. 74778/MATTM, trasmessa dal Sindaco del Comune di Taranto, che sarà allegata al verbale, dandone visione (*All. 3*). In particolare la nota del Comune rileva che i pareri della Commissione VIA-VAS confermano da un punto di vista tecnico e scientifico le criticità a carattere ambientale e sanitario del territorio, ritenendo peraltro che le tempistiche indicate

dalla Commissione VIA-VAS debbano essere ulteriormente comprese, pur confermando le supplementari misure cautelative ivi indicate. A riguardo il Presidente fa peraltro presente che quanto rappresentato dalla nota del Comune e acquisito agli atti, può costituire un elemento di riflessione per i partecipanti alla Conferenza di Servizi, ma non costituisce il parere della amministrazione comunale in Conferenza, poiché le regole di funzionamento della Conferenza stessa impongono a tal fine la partecipazione alla riunione e il conseguente confronto con gli altri partecipanti prima della definitiva definizione del parere dell'ente.

Il rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto richiama quanto già affermato nella precedente riunione della Conferenza di Servizi in merito alla non competenza per quanto concerne gli aspetti oggetto della riunione odierna, come peraltro già esposto e ribadito nella nota 12199 del 25 settembre 2020 (*All. 4*).

La Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito alle modifiche del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017, registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, del Comune di Statte e l'assenso della Regione Puglia a quanto indicato nel parere della Commissione VIA/VAS, esprime parere positivo alla richiesta di differimento del termine per il completamento delle attività previste dalla prescrizione n. 6, nel rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate:

- 1. il Gestore deve effettuare tutte le attività di chiusura di nastri e torri in piano, fino al loro totale completamento (100%), nel più breve tempo possibile e non oltre il 30 aprile 2021;**
- 2. fermo restando il rispetto del termine ultimo del 30 aprile 2021 per la conclusione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori), il Gestore deve procedere a dare celere e sostanziale avvio alle attività di chiusura dei nastri e torri in quota, fino al loro totale completamento (100%) da effettuarsi nel più breve tempo possibile e non oltre il 31 gennaio 2021;**
- 3. il Gestore, entro 15 giorni dalla emanazione del provvedimento, deve trasmettere, tramite i Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo il nuovo cronoprogramma degli interventi, tenendo conto del termine fissato al 30 aprile 2021 per la completa attuazione della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori" del DPCM del 29 settembre 2017 e del termine fissato al 31 gennaio 2021 per la chiusura di tutti i nastri e torri in quota;**
- 4. il Gestore deve trasmettere, con frequenza settimanale e per il tramite i Commissari straordinari, all'Autorità di controllo, l'aggiornamento dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del cronoprogramma degli interventi previsti per l'attuazione della prescrizione n. 6 del DPCM del 29 settembre 2017, con lo stesso livello di dettaglio presentato nel cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota Dir. 429/2020 del 18/09/2020;**
- 5. il Gestore deve estendere le misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind days, riducendo la soglia di velocità del vento (m/s) in corrispondenza della quale vengono attuate ed estendendole anche ai giorni di allerta meteo;**

6. il Gestore deve effettuare la misura addizionale di mitigazione dello svuotamento dei nastri non ancora coperti anche nelle condizioni di cui al punto precedente;
7. il Gestore deve adottare, anche nelle condizioni normali di esercizio e tenuto conto delle nuove tempistiche prescritte, le seguenti ulteriori misure tecnico gestionali atte a prevenire e mitigare la dispersione di polveri:
 - a) riduzione della quantità specifica di materiale depositata per superficie di nastro;
 - b) riduzione della velocità del nastro;
 - c) riduzione delle altezze di salto del materiale dal nastro;
 - d) intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato tra cui anche dei sistemi di umidificazione delle tramogge da attivare secondo le procedure gestionali già adottate in conformità a quanto prescritto al comma 3, lettera b) del DM n. 115;
 - e) modalità alternative di trasporto;
8. entro il 31 dicembre 2020, il Gestore deve elaborare una relazione di dettaglio contenente, in particolare, lo stato di avanzamento degli interventi di chiusura delle torri e dei nastri trasportatori in quota e in esercizio, da trasmettere all'Autorità competente per il tramite dei Commissari straordinari, atta a garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla prescrizione n. 2;
9. il Gestore deve riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nel cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota Dir. 429/2020 del 18/09/2020;
10. il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento degli interventi sono monitorati da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché da parte dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017.

Il Presidente chiude i lavori inerenti il punto 2 dell'ordine del giorno.

Fa inoltre presente che per propri impegni non gli è possibile presenziare il prosieguo della riunione e pertanto delega l'Ing. Paolo Cagnoli, Dirigente della Divisione CRESS-4, a gestire in qualità di Presidente i successivi punti dell'ordine del giorno.

Alle ore 13.09 il Dott. Montanaro lascia la seduta.

In sede di rilettura del verbale, l'ing. Pascucci, di AMI osserva, riguardo il punto 7, che le conclusioni in merito si risolvono in una riduzione della portata dei nastri a seguito della riduzione di velocità e della riduzione della superficie disponibile del nastro, con pesanti ulteriori impatti sulla capacità produttiva dello stabilimento. Inoltre la riduzione dell'altezza delle cadute di nastri trasportatori, oltre a quanto già attuato con le tramogge, non è compatibile con l'attuale layout impiantistico. Una tale richiesta imporrebbe il completo rifacimento del routing dei nastri trasportatori, con uno stravolgimento di tutto il disegno produttivo dello stabilimento. L'ing. Labile aggiunge che per tutti gli altri punti, come ad esempio le prescrizioni sui wind days, si rimanda al testo ed ai commenti della nota DIR 434/2020, ribadendone gli ulteriori impatti sulla riduzione della capacità produttiva dello stabilimento. L'ing. Quaranta rappresenta che ILVA ritiene condivisibile quanto rappresentato

dall'ing. Pascucci. Fa inoltre presente che modificare le modalità di esercizio dei nastri potrebbe avere ripercussioni anche sulla sicurezza degli stessi, e che azioni che incidono sulla velocità dei nastri e sulla quantità del materiale depositato non paiono poter direttamente incidere sulle emissioni diffuse. Differente è invece l'azione sulle cadute, per cui le prescrizioni già definite e attuate hanno portato effetti emissivi positivi. L'ing. Labile conferma la considerazione dell'ing. Quaranta sul contributo dei nastri alle emissioni diffuse, come confermato dai protocolli di calcolo delle emissioni diffuse approvati con DPCM 29/9/17. Inoltre in proposito alla paventata riduzione della velocità dei nastri si evidenzia che la stessa dovrebbe passare da una totale riprogettazione dei nastri stessi per evitare fenomeni di sovraccarico delle strutture che potrebbero generare importanti problemi di sicurezza. Per quanto sopra ribadisce la totale non adesione alle date proposte in quanto ritenute non tecnicamente percorribili.

3. Valutazioni in merito alle ulteriori richieste formulate con nota CS/042020/002 del 21/4/2020 e relative alle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)

Il Presidente, con riferimento alle ulteriori richieste di proroga dei termini delle prescrizioni sopra riportate, tutte con scadenza al 31/12/2020 e oggetto dell'istanza dei Commissari straordinari del 21/04/2020, richiama la nota del 18/08/2020, prot. n. CS/082020/009 (acquisita il 19/08/2020, al prot. n. MATTM/64937) con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., sulla base degli impegni assunti nella riunione dell'Osservatorio ILVA tenutasi in data 16 luglio 2020, hanno trasmesso la nota prot. Dir. 376/2020 del 12/08/2020 ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. nonché una propria nota di commento.

Il Presidente invita quindi i Commissari straordinari ad illustrare la documentazione trasmessa in relazione a ciascuna delle tre prescrizioni richiamate.

Prescrizioni n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis)

L'ing. Quaranta, rappresentante della struttura commissariale, riporta una sintesi della documentazione trasmessa dal Arcelor nell'ambito della proroga al 31/05/2021 (5 mesi) del termine del 31/12/2020 richiesta per la realizzazione:

- del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4);
- della nuova doccia di spegnimento coke n. 4bis;
- del nuovo sistema di regolazione della pressione ai singoli forni delle batterie n. 7-8 denominato SOPRECO;
- del nuovo sistema di aspirazione e filtrazione allo sfornamento per le batterie n. 7-8.

In particolare, richiama:

➤ l'Allegato 2 della nota Dir. 376/2020 del 12/08/2020 contenente i seguenti cronoprogrammi aggiornati:

- Cronoprogramma realizzazione del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4);
- Cronoprogramma realizzazione della nuova doccia di spegnimento coke n. 4bis;
- Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di regolazione della pressione ai singoli forni delle batterie n. 7-8 denominato SOPRECO;
- Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di aspirazione e filtrazione allo sfornamento per le batterie n. 7-8.

A riguardo, nella nota di AMI è precisato che “*relativamente all'intervento di realizzazione del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4) ad oggi il fornitore prevede un termine delle attività realizzative entro il 31.12.2020 al quale seguiranno le attività di commissioning dell'impianto. Per le altre attività si prevede una data di termine delle attività entro il 31.05.2021*”;

- l'allegato 3 della nota Dir. 376/2020 del 12/08/2020 in cui è presente lo studio, elaborato dalla società ERM Italia, volto a valutare gli effetti ambientali derivanti dal postonimento del termine delle suddette prescrizioni al 31 maggio 2021;

Con riferimento ai cronoprogrammi, i Commissari ritengono che *“la richiesta di proroga formulata da AMI risulta essere di 5 mesi, periodo che appare essere compatibile con gli effetti della situazione straordinaria ed emergenziale causata dalla pandemia da Covid19 dal momento che i tempi di fermata delle attività per il lock-down sono stati di circa due mesi ai quali poi aggiungere i tempi necessari per la ripresa delle attività. In allegato-1 alla nota AMI Dir.376/2020 in oggetto viene riportata a sostegno la comunicazione del 19/03/2020 della società Paul Wurth, con la quale AMI ha contratto gli ordini per la realizzazione degli interventi, nella quale vengono dettagliatamente esplicitate le “difficoltà e ritardi conseguenti all'emergenza Covid-19”.*

In riferimento allo studio riportato in allegato 3, i Commissari straordinari richiamano quanto osservato nella propria nota del 18 agosto 2020: *“Su questi, fatta salva la validità dei modelli di simulazione utilizzati e la correttezza delle elaborazioni modellistiche, sulle quali, data la specificità dell'argomento, non è possibile formulare osservazioni di merito, appare utile precisare che il risultato della simulazione è comunque influenzato (positivamente o negativamente) anche dai dati di input al modello, tra cui quelli emissivi e quelli sulla conformazione spaziale attribuita ad ogni fonte, e che nella fattispecie trattasi di simulazione di emissioni aerali a carattere diffuso (per la valutazione dell'impatto associato alle prescrizioni legate alle batterie di cokefazione 7 – 8 del DPCM del 29/9/2017 vi sono anche quelle di tipo convogliato associate alle batterie di cokefazione 7-8, ossia i camini E424-cokefazione ed E436- sfornamento). Relativamente agli scenari emissivi presi in considerazione viene generalmente indicato che per il calcolo dei flussi di massa di polveri emesse dalle sorgenti lo studio si è basato sui codici di calcolo previsti dalla procedura n.1 del “Piano di Monitoraggio e Controllo di luglio 2016” approvata dalle autorità e richiamata all'articolo 4, comma 1 del DPCM 29/09/2017. Si rileva però che non viene riportato, nel merito, alcun documento a supporto delle elaborazioni effettuate sugli scenari emissivi presi a riferimento con relativo quadro di sintesi, anche ai fini e per gli effetti delle conseguenti valutazioni del MATTM dei risultati degli studi modellistici. Infine, è da rilevare che le simulazioni modellistiche dei potenziali impatti ambientali associati per le tre prescrizioni sono state effettuate considerando il solo parametro polveri, mentre sarebbe utile che le valutazioni della prescrizione 16m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 (Batterie n.7-8 e doccia 4bis) possano essere estese ad altri inquinanti tipici della cokeria, quali ad esempio IPA e benzene, contemplati nella citata procedura n.1 del “Piano di Monitoraggio e Controllo di luglio 2016” approvata dalle autorità e richiamata all'articolo 4, comma 1 del DPCM 29/09/2017”.*

A riguardo, Arcelor con nota Dir. 414/2020, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza con la mail pec del 11 settembre 2020, ha riportato, in allegato 4, le sue osservazioni a quanto affermato dai Commissari straordinari.

Il rappresentante della Commissione AIA-IPPC, al fine delle valutazioni in merito alle richieste di proroga, ritiene opportuno evidenziare che:

- l'art. 2 “Misure transitorie” del DPCM del 29/09/2017, comma 4, prevede che *“Nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto*

dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse". Tale misura fissa pertanto un ulteriore limite all'esercizio di ogni singola batteria;

- attualmente sono in esercizio solo tre batterie nn.: 7, 8 e 12, in quanto, come previsto dal DPCM del 2017, con nota del 27/03/2020, prot. n. Dir 150/2020 (prot. MATTM/21903 del 27/03/2020), Arcelor ha comunicato la fermata produttiva della batteria n. 11;
- il riavvio delle batterie nn. 9–10, che il DPCM del 2017 aveva previsto già per marzo 2020 ma che ancora oggi non risultano in esercizio, potrà essere programmato solo previa completa attuazione delle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (*Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis*).

L'ing. Labile, di AMI, precisa che il vincolo proposto per la ripartenza delle batterie 9 e 10 rappresenterebbe un ulteriore nocumento per la capacità produttiva dello stabilimento oltre che tecnicamente non realizzabile in quanto durante le attività relative alle prescrizioni delle batterie 7 ed 8 ci saranno inevitabilmente momenti di fermata delle stesse e lo stabilimento rischierebbe di ritrovarsi con una sola batteria in marcia. Questo determinerebbe una inevitabile mancanza di gas coke essenziale alla tenuta della rete gas.

Il dott. Fardelli prende atto di quanto dichiarato e pertanto richiede che venga trasmesso il cronoprogramma aggiornato anche delle batterie 9 e 10 integrato da quello del funzionamento delle batterie 7 ed 8.

Prescrizione n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)

I Commissari richiamano la documentazione trasmessa da Arcelor con la nota Dir. 376/2020 del 12 agosto 2020 per le attività di cui alla prescrizione n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), per la conclusione della quale è chiesta una proroga al 31/12/2022 (ossia di 24 mesi).

In particolare:

- il cronoprogramma aggiornato presente in allegato 4 alla nota del 12 agosto 2020;
- e lo studio, elaborato dalla società ERM Italia, volto a valutare gli effetti ambientali derivanti dal posponimento del termine della prescrizione UP2 al 31 dicembre 2022, riportato in allegato 5 alla nota del 12 agosto 2020;

In riferimento al cronoprogramma previsto per l'attuazione della prescrizione n. UP2, i Commissari straordinari, rammentano le motivazioni poste da Arcelor alla base della richiesta di differimento del termine previsto per l'attuazione della prescrizione, ossia: il fatto che l'area in questione è stata oggetto di sequestro per i primi 8 mesi dall'entrata in vigore del DPCM del 2017, le criticità relative ai procedure autorizzative per il trasporto transfrontaliero e i ritardi connessi alla fase 1 e fase 2 dell'emergenza COVID-19.

Tuttavia, i Commissari straordinari, richiamando quanto già osservato nella nota tecnica allegata alla comunicazione del 18/08/2020, ritengono che “Per la prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e per la prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), gli estesi tempi della proroga richiesta (due

anni per la prescrizione UP2 e poco meno di 3 anni per la prescrizione UP3) non risultano essere giustificati dai soli effetti della emergenza Covid-19, per le quali AMI ribadisce che i ritardi, ad oggi registrati ed ipotizzati per il prossimo futuro, sono del tutto indipendenti dalla propria volontà e controllo. Tale nostra evidenza deriva dall'osservazione che le assegnazioni degli ordini per lo smaltimento in ambito nazionale, da effettuare con trasporto su gomma – che nei cronoprogrammi ricevuti per entrambe le prescrizioni costituiscono maggiore quantità di smaltimento – non sono stati emessi nel primo semestre 2020 e nessuna informazione è stata fornita sui nuovi ordini che sarebbe stato utile emettere dal 1° luglio 2020. Da quanto rappresentato da AMI si rileva che i ritardi appaiono essere prevalentemente imputabili alla lungaggine dell'iter amministrativo necessario al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Taranto per effettuare lo smaltimento dei materiali. Di contro AMI non menziona nessuna informazione circa le eventuali criticità legate al conferimento in ambito nazionale.”

Arcelor con nota Dir 414/2020 del 9/9/2020 ha trasmesso le proprie controdeduzioni, riportando prevalentemente informazioni più dettagliate con riferimento alla prescrizione n. UP3, ma non controdeduce l'osservazione dei Commissari in merito alla mancanza di emissioni di ordini in merito alla UP2.

Il rappresentante della Commissione AIA-IPPC, prendendo atto delle motivazioni poste alla base della richiesta di proroga, pur ritenendo che ci siano i presupposti per la richiesta della stessa; tuttavia esprime criticità in merito cronoprogramma presentato.

Allo stato, tale cronoprogramma presenta due profili di criticità:

- a. con una richiesta di proroga pari a 24 mesi si arriverebbe a dicembre 2022; eventuali ulteriori ritardi potrebbero quindi inficiare il rispetto dello stesso termine ultimo del DPCM 2017, ossia del 23/08/2023;
- b. il ritardo nella attuazione della UP2 comporta anche un ritardo della prescrizione n. 1 (copertura parchi primari), in quanto il cumulo di scaglie oggetto della prescrizione n. UP2 insiste nell'area liberata dai parchi primari, area che, non essendo stata coperta, dovrebbe essere oggetto di riqualificazione entro ottobre 2021.

In particolare, in riferimento al cronoprogramma della prescrizione UP2 riportato in allegato 4 della nota Dir 376, si chiede al Gestore di chiarire i seguenti aspetti:

- in relazione all'Ordine n. 22064/2019 (3600 ton) alla soc. HERAMBIENTE, non è associato l'ordine di carico e l'impianto di destinazione; si chiede, quindi conferma che tale trasporto su gomma sia stato effettuato e concluso a giugno 2020 come previsto;
- nel cronoprogramma è prevista l'assegnazione degli ordini relativi all'anno 2020 di ca 50.000 t per il trasporto su gomma a partire dal 1 luglio 2020; ad oggi però non risulta assegnato alcun ordine, registrando un ritardo in merito;
- nel cronoprogramma è prevista la “presentazione Istanza Notifica IT 020533 (60.000 ton) - Notificatore ECOLOGICA S.P.A per il trasporto transfrontaliero di 60.000 t a partire dal 1 settembre 2020. Si chiede quindi conferma di tale richiesta.

Si ritiene quindi opportuno richiedere al Gestore di riformulare il cronoprogramma, apportando una sostanziale riduzione dei tempi, e di trasmetterlo, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità competente, nonché di fornire i chiarimenti richiesti sugli ordini.

Il sig. Cavallo chiarisce che attualmente il cumulo non contiene scaglie di laminazione, ma solo polveri.

Prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)

Per le attività di cui alla prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), per la conclusione della quale è chiesta una proroga al 23 agosto 2023 (ossia di 32 mesi), i Commissari richiamano:

- il cronoprogramma aggiornato riportato in allegato 6 alla nota del 12 agosto 2020;
- lo studio, elaborato dalla società ERM Italia, volto a valutare gli effetti ambientali derivanti dal posponimento del termine della prescrizione UP3 al 23 agosto 2023, presente in allegato 7 alla nota del 12 agosto 2020.

In riferimento al cronoprogramma, i Commissari straordinari, pur considerando le criticità evidenziate da ArcelorMittal e connesse alle procedure autorizzative per il trasporto transfrontaliero e ai ritardi dovuti alla fase 1 e fase 2 dell'emergenza COVID-19, ribadiscono le considerazioni riportate nella nota del 18 agosto 2020, e sopra richiamate.

A riguardo, Arcelor nel controdedurre le osservazioni dei Commissari straordinari, ritiene che “le affermazioni che:

- *i ritardi dovuti alle lungaggini dell'iter amministrativo siano una circostanza “rappresentata” da AMI con la richiesta di differimento dei termini, quando la stessa è ben nota alle Autorità di controllo almeno dalla prima riunione dell'Osservatorio di marzo 2018, perché evidenziata formalmente dalla stessa ILVA in A.S.;*

e che:

- *ci sia bisogno di fornire informazioni, da parte di AMI, sulle “eventuali criticità” legate allo smaltimento su gomma, quando le stesse sono state segnalate da ILVA in A.S. già nel marzo 2017, prima ancora dell'emanazione del DPCM,*

risultano non corrispondenti alla sequenza degli eventi sopra riassunti, eventi di cui ILVA in A.S. è sempre stata a conoscenza, sia perché elemento attivo, sino al subentro, sia perché presente ai successivi incontri ufficiali con le Autorità”.

Il rappresentante della Commissione AIA, sulla base della documentazione ricevuta e prendendo atto di quanto sopra riportato, ritiene che ci siano i presupposti per la richiesta di una proroga; tuttavia rileva una forte criticità sul cronoprogramma presentato, in quanto la richiesta di proroga di 32 mesi rispetto alla scadenza del 31/12/2020 del DPCM del 2017, comporterebbe che qualunque ritardo potrebbe compromettere il rispetto anche del termine ultimo del 23/08/2023 previsto dal citato DPCM per la conclusione di tutti gli interventi del Piano.

In riferimento al cronoprogramma della prescrizione UP3 riportato in allegato 6 della citata nota Dir. 376, ritiene inoltre opportuno chiedere al Gestore di chiarire i seguenti aspetti:

- nel cronoprogramma è prevista l'assegnazione degli ordini e avvio conferimento relativi all'anno 2020 di ca 60.000 t per il trasporto su gomma a partire dal 01/07/2020; ad oggi però non risulta assegnato alcun ordine, registrando un ritardo in merito;
- con riferimento alla spedizione transfrontaliera per il tramite del notificatore ECOCIS, risulterebbe allo stato che delle 15.000 tonnellate da trasportare con 15 spedizioni, ne siano state effettuate solo 2. Si chiede, quindi, di specificare lo stato di avanzamento di tale spedizione, la cui conclusione sul cronoprogramma è prevista al 31 maggio 2020;

- per quanto concerne spedizione transfrontaliera di ca. 50.000 ton di cui all'istanza di notifica IT 025677 - Notificatore.ECOCIS da avviare al 01/09/2020, si chiede lo stato dell'arte dell'iter, che, da quanto risulta dal cronoprogramma, si dovrebbe concludere al 01/01/2021.

Si ritiene quindi opportuno richiedere al Gestore di riformulare il cronoprogramma, apportando una sostanziale riduzione dei tempi, e di trasmetterlo, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità competente, integrato dalle notizie richieste sui citati ordini.

Infine, si ribadisce la necessità che il Gestore, i Commissari straordinari e la provincia di Taranto mettano in campo tutte le azioni volte alla più rapida definizione delle pratiche per il trasposto transfrontaliero così come previsto nel DPCM del 2017 e nei verbali delle riunioni del gruppo di lavoro sulle garanzie finanziarie.

A riguardo la Conferenza prende atto delle difficoltà sistemiche della gestione dei processi decisionali pubblici, in particolare per i trasporti transfrontalieri, necessari a dare attuazione alla prescrizione, auspicando un interessamento di tutte le amministrazioni convocate per la risoluzione del problema.

Il Presidente invita quindi i soggetti partecipanti ad esprimere le proprie considerazioni.

Il rappresentante della Regione Puglia, D.ssa Antonietta Riccio, richiama la nota trasmessa e sopra richiamata nella quale sono riportate, anche sulla base delle valutazioni effettuate da ARPA ed allegate alla medesima nota, le proprie osservazioni in merito alla documentazione trasmessa da AMI con riferimento alle Prescrizioni n. UP2 e n. UP3.

Il rappresentante della Commissione VIA si riserva di far pervenire le valutazioni della Commissione VIA-VAS in merito alle varie richieste di proroga indicativamente entro l'8 ottobre 2020.

La Conferenza, sulla base delle valutazioni emerse in seduta, di quanto richiesto dalla Regione Puglia con la nota allegata e delle eventuali richieste dalla Commissione VIA, chiede al Gestore di trasmettere, entro il 30 ottobre 2020, all'Autorità competente, per il tramite dei Commissari straordinari, integrazioni alla istanza.

La Conferenza stabilisce di fissare la prossima seduta entro il 20 novembre 2020, ponendo all'ordine del giorno le determinazioni in merito all'attuazione delle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (*Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis*), n. UP2 (*Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale*) e n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*).

Il Presidente alle ore 17:50 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e chiuso in seduta, e sarà inviato agli invitati per via telematica previa sottoscrizione da parte del Presidente.

MONTANARO
OLIVIERO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DIRETTORE
28.09.2020
08:50:55 UTC

Con riferimento alla riunione convocata dal MATTM il giorno 25 settembre 2020, alle ore 10.30, trasmessa con nota del DG della Direzione Generale Per La Crescita Sostenibile E La Qualità Dello Sviluppo - prot. n. 72980 del 18/09/2020 - riguardante il procedimento ID 90/10728 evidenziato in oggetto, con la presente si delega a partecipare per la Regione Puglia alla Conferenza di Servizi la dott.ssa Antonietta Riccio (a.riccio@regione.puglia.it), dirigente della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali.

Distinti saluti.

Il Capo di Gabinetto del Presidente

F.to Claudio M. Stefanazzi

-- REGIONE PUGLIA
Gabinetto del Presidente della G.R.L.mare N.Sauro,
3370121 BARITel. 0805559371
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
gabinetto.presidente@regione.puglia.it

A: CRESS-4

Da: Brambilla Paola
Inviato: lunedì 28 settembre 2020 13:30
A: A: CRESS-UDG; A: CRESS-4
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 72980 - del 18/09/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse...

Da: Brambilla Paola
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020 22.07
A: A: CTVA; Boeri Luigi; 'Gabriella De Giorgi'; Sera Bernardo; Montanaro Oliviero
Cc: Strano Elisabetta
Oggetto: RE: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 72980 - del 18/09/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse...

Gentile Direttore,
Su indicazione del Presidente, che è fuori sede, la informo che per la Commissione è disponibile a presenziare alla Conferenza di servizi del 25 p.v. il Coordinatore ing. Sera. La stessa mattinata del 25 purtroppo avevamo già fissato la riunione operativa con Ispra a cui dovremo partecipare per articolare da subito le modalità di trasmissione delle richieste istruttorie e le specifiche procedure.
Glielo comunico perché abbiamo visto che entro la serata di oggi chiedevate di sapere a chi trasmettere il Link della riunione.
Naturalmente saremo reperibili telefonicamente per ogni eventuale urgenza anche nella giornata di domani.
Con i migliori saluti, che mi raccomanda di porgerle anche il Presidente.

Paola Brambilla

Da: A: CTVA
Inviato: lunedì 21 settembre 2020 12.11
A: Boeri Luigi; Brambilla Paola; serabernardo1970@gmail.com; 'Gabriella De Giorgi'
Cc: Strano Elisabetta
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 72980 - del 18/09/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse str

Da: Per conto di: CRESS@PEC.minambiente.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 18 settembre 2020 14:38
A: ambiente@arcelormittalitaliapec.com; direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com; dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it; dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it; com.taranto@cert.vigilfuoco.it; cippc@pec.minambiente.it; ctva@pec.minambiente.it; comunestatte@pec.rupar.puglia.it; gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; DITEI@minambiente.it; RIA@minambiente.it; ilva@ilvapec.com; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it; protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it; presidente.regione@pec.rupar.puglia.it; segreteria.tecnica@pec.minambiente.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 72980 - del 18/09/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strate

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/09/2020 alle ore 14:37:37 (+0200) il messaggio "Protocollo nr: 72980 - del 18/09/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM per l'attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) - Riunione del 25 settembre 2020" è stato inviato da "CRESS@PEC.minambiente.it<mailto:CRESS@PEC.minambiente.it>"

indirizzato a:

ambiente@arcelormittalitaliaped.com<mailto:ambiente@arcelormittalitaliaped.com>

direzione.taranto@arcelormittalitaliaped.com<mailto:direzione.taranto@arcelormittalitaliaped.com>

com.taranto@cert.vigilfuoco.it<mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it> ilva@ilvaped.com<mailto:ilva@ilvaped.com>

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it<mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it>

DITEI@minambiente.it<mailto:DITEI@minambiente.it> RIA@minambiente.it<mailto:RIA@minambiente.it>

cippc@pec.minambiente.it<mailto:cippc@pec.minambiente.it>

ctva@pec.minambiente.it<mailto:ctva@pec.minambiente.it>

segreteria.tecnica@pec.minambiente.it<mailto:segreteria.tecnica@pec.minambiente.it>

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it<mailto:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it>

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it<mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it>

comunestatte@pec.rupar.puglia.it<mailto:comunestatte@pec.rupar.puglia.it>

dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it<mailto:dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it>

dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it<mailto:dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it>

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it<mailto:gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

> presidente.regione@pec.rupar.puglia.it<mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it>

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

opec292.20200918143737.09652.829.2.65@pec.aruba.it<mailto:opec292.20200918143737.09652.829.2.65@pec.aruba.it>



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

Direzione Generale CreSS– MATTM
cress@pec.minambiente.it

IL PRESIDENTE

E, p.c.

Al Dott. Antonio Fardelli
fardelli.antonio@minambiente.it

Rif.to Prot. MATTM-72980 del 18/09/2020

Oggetto: ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM per l'attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) – Delega.

Con la presente lo scrivente delega il Dott. Antonio Fardelli a partecipare alla Conferenza dei Servizi in oggetto, prevista per il 25 settembre 2020.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DVA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA

PEC: CRESS-UDG@minambiente.it;

PEC: CRESS-4@minambiente.it;

OGGETTO: ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM per l'attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) - Riunione del 25 settembre 2020

Con la nota m_amte.MATTM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0079280 del 18/09/2020 (nota acquisita da ISPRA con prot. 42346 del 18/09/2020) è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto, per il giorno 25 settembre 2020 alle ore 10.30

A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata in calce. Con l'occasione e con riferimento alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori relativi alla sopracitata prescrizione n.06, si allegano alla presente anche n.2 relazioni contenenti gli esiti dei sopralluoghi di vigilanza effettuati da ISPRA rispettivamente nelle date del 13-14 luglio 2020 e del 9-11 settembre 2020.

Cordiali saluti,

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)

All. 1) Relazione di Sopralluogo di Ispra del 13-14 luglio 2020 e 2) Relazione di sopralluogo di Ispra del 9-11 settembre 2020



CONFERENZA DEI SERVIZI D. LGS. 152/06

Riunione 25 settembre 2020 ore 10.30

Videoconferenza

Gestore	Tipologia Impianto	Dclegazione ISPRA	Indirizzi mail per link di collegamento alla videoconferenza
ArcelorMittal Italia SpA	Stabilimento siderurgico	Dott. Francesco Astorri	Francesco.astorri@isprambiente.it
		Ing. Valeria Canè	Valeria.cane@isprambiente.it
		Ing. Fernando Pensosi	Fernando.pensosi@isprambiente.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO AIA-RIR**Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni AmbientaliACQ. 089/PROT
25/09/2020 - 0011313
Aut. Unica - Registro Provinciale Camere

MATTM

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

cress @pec.minambiente.it

OGGETTO: ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM per l'attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) – **Trasmissione parere per la conferenza di servizi convocata per il giorno 25 settembre 2020.**

Con nota prot. n. 0072980 del 18 settembre 2020 il Ministero dell'Ambiente ha convocato la seduta di conferenza di servizi per il giorno 25 settembre p.v. su richiesta di attivazione pervenuta da parte dei Commissari di ILVA SpA in A.S. finalizzata a definire "i tempi e le modalità di completamento per l'esecuzione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) del DPCM 29/09/2017, nonché a valutare le ulteriori richieste di proroga relative alle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)".

1

Tanto premesso e con particolare riferimento alla prescrizione n. 6 del DPCM 29 settembre 2017, si rappresenta che, a seguito dell'adozione del DM n. 115 del 29 maggio 2020 del Ministero dell'Ambiente e secondo le disposizioni dell'art. 1 del medesimo, con nota prot. n. 9110 del 29 luglio 2020 la scrivente Amministrazione regionale esprimeva il parere contrario all'ulteriore rinvio dei termini al 31 luglio 2021 sulla scorta del parere reso da Arpa Puglia (di cui alla nota prot. n. 0047931 del 29 luglio 2020) rispetto all'aggiornamento dello "Studio modellistico per la valutazione della prescrizione n. 6 di cui al DPCM 29/09/2017".

A riguardo, si prende atto del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA-VAS – gruppo istruttore n. 7 acquisito al prot. n. 2851 del 18 settembre 2020 del MATTM e si condividono pienamente i contenuti in ordine anche alla necessità di:

- dare maggiore accelerazione alla realizzazione degli interventi per gli specifici nastri e torri in quota entro il 31 gennaio 2021 in luogo del 31 luglio 2021 quale termine richiesto da AMI in A.S.;
- concludere i lavori per la copertura dei nastri e torri in piano entro il 30 aprile 2021 in luogo del 31 giugno 2021 come richiesto dalla medesima società;

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6837 - Fax: 080 540 6853
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



- incrementare la frequenza di invio, possibilmente in forma settimanale, dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del cronoprogramma;
- definire, ai fini della eventuale proroga, prescrizioni integrative sull'adozione di misure aggiuntive di mitigazione della diffusione di polveri con estensione anche ai giorni di allerta meteo oltre che in occasione dei wind-days, quali lo svuotamento dei nastri non ancora coperti (sul punto vedi parere ARPA Puglia allegato alla presente nota);
- prescrivere un'intensificazione delle frequenze delle misure adottate per la mitigazione delle emissioni diffuse di cui al punto 3 finale del citato parere reso dal Gruppo Istruttore 7 della CTVA – VIA e VAS in data 18 settembre 2020.

In data 24 settembre sono pervenuti ulteriori documenti, fra cui la nota ARCELOR MITTAL DIR 434/2020 del 23 settembre, di riscontro al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA-VAS con la conclusione di *“i percussioni dirompenti sugli attuali programmi di produzione dello stabilimento, determinando un vincolo della capacità produttiva ulteriore rispetto a quello imposto dalle prescrizioni del DPCM 29.09.2017 e rendendo non realizzabile il piano industriale dell'azienda medesima”*.

Quanto alle specifiche considerazioni riguardanti lo studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri dalle sorgenti oggetto di prescrizione 6 del DPCM del 29/09/2017, si rimanda alle osservazioni contenute nel parere ARPA allegato alla presente nota.

2

Passando alla valutazione dell'istanza di proroga, avanzata inizialmente dai Commissari di ILVA in A.S. con nota CS/042020/002 del 21 aprile 2020 (acquisita al prot. 27953 del 21 aprile 2020) su proposta di ARCELORMITTAL ITALIA SpA relativamente all'attuazione delle prescrizioni UP2, UP3 e 16.m)-42-49 del DPCM 29 settembre 2017, si deve preliminarmente rappresentare che il tempo concesso per la valutazione dell'ingente documentazione tecnica risulta estremamente limitato in considerazione della convocazione della conferenza di servizi trasmessa con nota del 18 settembre.

Si deve segnalare, altresì, che dalla lettura della copiosa corrispondenza in atti non emerge una chiara formulazione dell'istanza di proroga dei termini di ottemperanza alle richiamate prescrizioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Infatti, mentre l'istanza originaria dei Commissari ILVA in A.S., formulata ai sensi dell'art. 1, comma 9 del DL 61/2013 e 5, comma 2 del DPCM 29/09/2017, richiama la proposta di ARCELOR MITTAL di differimento dei termini secondo il seguente schema:



- al 31/05/2021 per la prescrizione 16.m) -42-49 (previsto termine al 31 dicembre 2020 secondo DPCM 29/09/2017)
- al 31/12/2022 per la prescrizione UP2 (previsto termine al 31 dicembre 2020 secondo DPCM 29/09/2017)
- al 23/08/2023 per la prescrizione UP3 (previsto termine al 31 dicembre 2020 secondo DPCM 29/09/2017)

allo stesso tempo, si ritrova la nota di ILVA in A.S. del 17 agosto 2020 (a firma della Direzione Area Tecnica ed Operativa ILVA in A.S. Angelo Cavallo) contenente importanti rilievi critici sulle motivazioni addotte da ARCELOR MITTAL per giustificare il ritardo nell'ottemperanza alle prescrizioni UP2 e UP3 nonché sull'estensione della proroga richiesta.

La stessa direzione tecnica di ILVA in A.S. rileva che *"le simulazioni modellistiche dei potenziali impatti ambientali associati per le tre prescrizioni sono state effettuate considerando il solo parametro polveri, mentre sarebbe utile che le valutazioni della prescrizione 16m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 (Batterie n.7-8 e doccia 4bis) possano essere estese ad altri inquinanti tipici della cokeria, quali ad esempio IPA e benzene, contemplati nella citata procedura n.1 del "Piano di Monitoraggio e Controllo di luglio 2016" approvata dalle autorità e richiamata all'articolo 4, comma 1 del DPCM 29/09/2017"*.

A seguire, ARCELOR MITTAL con nota DIR 414/2020 del 09 settembre 2020 riscontra ai rilievi elevati da ILVA in A.S. con note prot. N. CS/082020/009 del 18 agosto 2020 e CS/082020/012 del 28 agosto 2020 riportando un'articolata cronistoria delle attività eseguite per la rimozione delle polveri e scaglie in area Parco Minerale e dei fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno.

Quanto, invece, alle osservazioni sugli studi modellistici viene presentata una nota tecnica ERM (allegato 4) in cui si legge in particolare che *"Il protocollo n. 1 di stima delle emissioni diffuse sopra citato prevede la stima delle emissioni diffuse in cokeria di benzene e IPA (oltre a quella delle polveri), ma non quella dei benefici ambientali per benzene ed IPA determinati dagli interventi di mitigazione, a causa dell'assenza di riferimenti fino al settembre 2017. Solo recentemente nel riesame della procedura di stima da utilizzarsi in ambito VDS è stato introdotto il calcolo del beneficio ambientale derivato dall'adozione delle valvole SOPRECO per il solo parametro IPA. Il MATTM ha specificato che per il momento tale revisione della procedura è da ritenersi valida solo in ambito VDS, pertanto non è stata adottata nel calcolo dei flussi di massa simulati negli studi SPRAY e CFD a cui la presente nota fa riferimento, se non per la stima delle frazioni granulometriche PM10 e PM2,5 altrimenti non determinabili."*

A parere di questa amministrazione, le ragioni della mancata estensione delle valutazioni ad altri inquinanti, tipici delle emissioni provenienti dalle cokerie quali IPA e benzene, non risultano condivisibili in quanto il richiamo al protocollo 1 di stima delle emissioni diffuse appare inappropriato. Infatti, la richiesta di proroga degli interventi di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA-RIR

ottemperanza al Piano Ambientale deve inquadrarsi come "deroga" rispetto all'ordinario esercizio dell'installazione da supportare con valide argomentazioni tecniche sugli effetti complessivi sull'ambiente derivanti dal differimento dei termini prescritti.

Ad ogni modo si richiamano le osservazioni di ARPA secondo cui è necessario tener conto anche delle emissioni diffuse di benzene, benzoapirene, naftalene e metalli pesanti che evidentemente possono avere impatti più gravosi sulla salute della popolazione rispetto a quelli valutati.

Quanto alla richiesta di differimento dei termini di ottemperanza alle prescrizioni UP2 e UP3, al netto della necessità di avere chiarimenti dall'Autorità Competente sulla ufficialità dell'istanza di ILVA in A.S. in considerazione delle criticità evidenziate dalla stessa ILVA in A.S. rispetto ai contenuti della proposta di proroga di ARCELOR MITTAL, si rimanda alle valutazioni tecniche sviluppate da ARPA Puglia relativamente agli studi dei potenziali impatti ambientali associati alle prescrizioni, da cui emergono criticità e carenze documentali.

In conclusione, si esprime parere sfavorevole al rinvio dei termini al 31 luglio 2021 per l'ottemperanza alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori) sottolineando e ribadendo con forza la considerazione di ARPA Puglia secondo cui *"il differimento delle tempistiche di attuazione, anche quando considerabile contingente, rispetto a prescrizioni imposte dalle Autorità Competenti (ormai diversi anni or sono), determina in ogni caso un impatto ambientale e sanitario che perdura nel tempo. Le prescrizioni a suo tempo imposte sono, a tutti gli effetti, scaturite da una valutazione accurata e d'insieme, sfociata nelle autorizzazioni all'esercizio. Le stesse non possono essere di volta in volta messe in discussione o minimizzate presentando studi parzializzati (per singole aree o sezioni di impianto) tesi a dimostrare la bassa significatività della mancata attuazione dei singoli interventi"*.

Cordiali saluti.

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
(dott. ssa Antonietta Riccio)

Allegati: parere ARPA acquisito al prot. 11280 del 25/09/2020.



RICCIO
ANTONIETTA
25.09.2020
09:54:26
UTC



Alla Regione Puglia
SERVIZIO AIA/RIR
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c. DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

pec:
dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Nota della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AA/RIR prot. n. 0011048 del 21/09/2020, acquisita al protocollo dell'Agenzia con prot.62844 del 22/09/2020 "Procedimento ID 90/10728 – Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) – convocazione della conferenza dei Servizi di cui all'art. 5.c.2 del DPCM per l'attuazione della prescrizione n.6 (Nastri trasportatori), n.16.m)42-49 (batteria 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP 3 (gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino di altoforno)". Riunione del 25 settembre 2020. Trasmissione parere di competenza.

In riscontro alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in oggetto specificata e relativa alla richiesta di un celere contributo in vista della Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 25 settembre p.v., si trasmette il parere tecnico dell'Agenzia.

In merito, sulla base dell'esame della documentazione fornita dal Gestore, la scrivente Agenzia ritiene inammissibile la proroga dei termini delle prescrizioni n.6 (Nastri trasportatori), n.16.m)42-49 (batteria 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP 3 (gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino di altoforno).

Al riguardo, tenuto conto degli effetti negativi di un eventuale rinvio dei termini sulla qualità ambientale del contesto in esame, si preannunzia, sin d'ora, che, nel caso di autorizzazione al rinvio dei termini di attuazione delle prescrizioni, questa Agenzia si riserva di valutare l'impugnativa degli atti che dovessero essere adottati.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Avv. *Nino Bruno*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Generale

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460151 Fax 080 5460200
e-mail: dg@arpa.puglia.it
pec: dg.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito BRUNO

Oggetto: Nota della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AA/RIR prot. n. 0011048 del 21/09/2020, acquisita al protocollo dell'Agenzia con prot.62844 del 22/09/2020 "*Procedimento ID 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) - convocazione della conferenza dei Servizi di cui all'art. 5,c.2 del DPCM per l'attuazione della prescrizione n.6 (Nastri trasportatori), n.16.m)42-49 (batteria 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi di altoforno e polverino di altoforno)*". Riunione del 25 settembre 2020. Trasmissione parere di competenza.

In riscontro alla richiesta della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in oggetto specificata, relativa alla richiesta di un celere contributo in vista della conferenza dei servizi fissata per il giorno 25 settembre p.v., si rappresenta quanto segue.

1 Premessa

La conferenza di servizi convocata per il riesame AIA dello stabilimento siderurgico ha come oggetto:

- determinazioni sulla prescrizione n.6 (*Chiusura nastri trasportatori*);
- valutazioni in merito alle richieste formulate dal gestore di proroga degli adempimenti delle prescrizioni n.16 (*Batterie n.7-8 e la doccia 4 bis*), n.UP2 (*Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale*) e n.UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*).

Considerato il ridotto preavviso da parte della Amministrazione regionale per l'emissione del parere ARPA e l'impatto ambientale degli interventi di cui alle prescrizioni 16.m)42-49, UP2 e UP3, oltre che l'importanza strategica per lo stabilimento di dar seguito alle richieste rappresentate dal Gestore nella nota DIR 376/2020 del 12/08/2020 indirizzata da AMI ai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. e p.c. al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si ritiene che – ai fini di consentire un compiuto esame - le determinazioni relative alle attività di cui alle prescrizioni 16.m)42-49, UP2 e UP3 debbano essere rinviate ad altra seduta della CdS.

In ogni caso, si riportano di seguito le prime osservazioni alla documentazione, che è stato possibile reperire dal link indicato dall'Autorità Competente quale preliminare contributo ai lavori della CdS convocata per il giorno 25 settembre p.v. presso la citata Direzione del MATTM.

2 Analisi della documentazione fornita da ArcelorMittal Italia SpA

Ai fini dell'espressione del presente parere, è stata analizzata la seguente documentazione:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- parere Comitato CTVIA prot. n.2706 del 07/09/2020 e successivo parere prot. n.2851 del 18/09/2020;
- nota DIR 376 del 12/08/2020 con cui il Gestore ha trasmesso l'istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 presentata in data 21.04.2020 con nota dei Commissari ILVA in AS CS/042020/002 e nota AMI Dir.180/2020 del 17.04.2020 – Prescrizioni 6, UA11, UP2, UP3 e 16. m)-42-49. In particolare, la nota succitata, comprensiva dei relativi allegati, ha lo scopo di fornire gli elementi utili alla valutazione dei posponimenti richiesti con l'istanza di conferenza dei servizi, di cui sopra, in tempo utile, alla luce dell'imminente scadenza delle stesse fissata al 31.12.2020 dal DPCM 29.09.2017;
- nota DIR369 del 07/08/2020 con cui il Gestore ha trasmesso lo "studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri dalle sorgenti oggetto di prescrizione 6 del DPCM del 29/09/2017"
- nota DIR 414 del 09/09/2020 con cui il Gestore ha fornito chiarimenti alle valutazioni dei Commissari Straordinari di ILVA S.p.A in A.S. di cui alle note prot. n.CS/082020/09 del 18 agosto 2020 e prot. n. CS/082020/012 del 28 agosto 2020.

2.1 Osservazioni in merito alla richiesta di proroga relativa alle prescrizioni n. 6

Con riferimento alla Prescrizione n.6 (*Nastri trasportatori*), la scrivente Agenzia ha espresso il parere prot. n.0047931 del 29/07/2020, che si allega alla presente, emesso a seguito della richiesta della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR prot. 8602 del 17/07/20 (acquisita al prot. 45310 del 17/07/20).

In seguito, con nota DIR369 del 07/08/2020, il Gestore ha trasmesso lo "studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri dalle sorgenti oggetto di prescrizione 6 del DPCM del 29/09/2017" (di seguito denominato "Studio CFD"), in cui ha simulato la dispersione delle polveri emesse dalle sorgenti emissive oggetto di prescrizione n.6, identificando l'evento meteorologico che si è manifestato nella giornata del 23/10/2017 (classificato come wind-day sulla base di quanto riportato nella suddetta nota di Arpa Puglia prot. n.0047931 del 29/07/2020), come rappresentativo di condizioni particolarmente rilevanti dal punto di vista meteo-dispersivo e che possono essere considerate più critiche rispetto a quelle verificatesi in data 04/07/2020. Si ritiene che la maggiore velocità del vento o l'entità delle precipitazioni umide non conferiscono all'evento del 23/10/2017 un carattere di maggiore criticità, in termini ambientali, rispetto, ad esempio, a quello del 04/07/2020 poiché non si possono trascurare le altre caratteristiche di turbolenza dell'evento, nè tantomeno gli impatti determinati in termini di incremento al recettore delle concentrazioni degli inquinanti prodotti.

In merito, si ribadisce, inoltre, che, nell'area tarantina, l'evento del 04/07/2020 non ha un carattere di eccezionalità da un punto di vista meteorologico e che, nel corso degli ultimi anni, si sono verificati fenomeni di rilevanza assimilabile a quello del 04/07/2020 che hanno comportato risollevarsi di

analoga rilevanza di polveri dallo stabilimento, così come già rappresentato nell'allegato parere prot. n.0047931 del 29/07/2020.

Quanto detto, è stato peraltro riscontrato dalla scrivente Agenzia nel corso dell'attività ispettiva straordinaria eseguita, nei giorni 7 e 8 luglio 2020, a seguito di un evento meteorologico critico accaduto nella giornata di sabato 04/07/2020 che ha provocato il risollevamento in atmosfera di una ingente quantità di polveri proveniente dallo stabilimento siderurgico, costituita prevalentemente da particelle di tipo grossolano. Tale risollevamento ha generato una densa nube che ha determinato lo sporcamento delle aree prossime allo stabilimento ed il superamento, presso la centralina Via Orsini posta nel quartiere Tamburi, del valore limite giornaliero prescritto in aria ambiente per il PM10.

Peraltro, così come già rappresentato dalla Sottocommissione VIA nel parere n.16 del 04/09/2020, lo studio modellistico non riporta una quantificazione dei contributi delle diverse emissioni dell'impianto che hanno determinato detto incremento, non consentendo di valutare il contributo dei nastri trasportatori ancora aperti rispetto alle altri sorgenti. Si condivide, infatti, quanto espresso nel suddetto parere della Sottocommissione VIA, secondo cui il fattore di abbattimento delle polveri pari al 50% è da ritenersi non cautelativo per la praticabilità e l'efficacia dell'attività in condizioni meteorologiche estreme. In particolare, si evidenzia che il gestore non menziona i possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione, quali ad esempio l'Effetto Venturi, caratterizzato da un aumento della velocità del vento dovuto al restringimento della sezione viaria e all'adattamento del flusso delle masse di aria alla minore portata d'aria della sezione viaria, che appaiono graficamente anche nella Figura 4.1 dello Studio CFD sopracitato.

Nelle suddette attività di controllo, l'Agenzia ha constatato che i meccanismi procedurali messi in atto dal Gestore non sono idonei a garantire il contenimento delle emissioni diffuse derivanti da condizioni meteorologiche avverse. Quanto detto, conferma che l'adozione di misure transitorie di mitigazione non può ritenersi sufficiente alla riduzione del surplus emissivo connesso al differimento dei lavori di chiusura dei nastri trasportatori di ulteriori 14 mesi.

Peraltro, considerato che, in Allegato A allo Studio CFD, il gestore dichiara che, dall'inizio della ripresa dei cantieri post emergenza sanitaria sono stati coperti 1550 metri a fronte di 557 metri pianificati, di cui 135m di nastri in quota a fronte di 78m pianificati, si rileva che il Gestore ha dimostrato una capacità ed una velocità di esecuzione lavori superiori alle stime ed alle previsioni di completamento delle operazioni di copertura indicati nel crono programma¹; pertanto, si ritiene che il Gestore debba rivalutare le scadenze per il completamento degli interventi, considerando nella elaborazione dei cronoprogrammi le medesime tempistiche realizzate nel periodo da maggio a luglio 2020. Per tale motivo la scrivente conferma il proprio parere contrario al rinvio dei termini al 31/05/2021.

Infatti, anche alla luce degli esiti delle attività ispettive del 7 e 8 luglio u.s., si conferma che l'adozione di misure transitorie di mitigazione non può ritenersi sufficiente alla riduzione del surplus emissivo connesso al differimento dei lavori di chiusura dei nastri trasportatori di ulteriori 14 mesi.

¹ Cfr. Parere n.16 del 04/09/2020 della Sottocommissione VIA

Si ritiene che, in ogni caso, nelle more del raggiungimento dei livelli di qualità ambientale attesi dal completamento dei lavori di copertura dei nastri, il Gestore debba individuare ulteriori misure compensative a favore dell'ambiente per supplire le carenze determinate al differimento dei termini di completamento dei lavori. Infatti, considerato che la stima delle emissioni (convogliate e diffuse) di polveri da nastri e torri è stimata pari a 79.3 tonnellate per anno dallo stesso Gestore² e che essa già comprende i benefici ambientali derivanti dalle suddette misure transitorie, si ritiene che l'entità e le modalità dell' "estensione delle misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri" indicate dal parere n.16 del 04/09/2020 della Sottocommissione VIA, debbano essere definiti sulla base di una valutazione tecnica atta a dimostrare che tali misure possano comunque garantire la massima compensazione possibile in termini di emissioni ambientali.

2.2 Osservazioni in merito alla richiesta di proroga relativa alla Prescrizione n. 16) 42-49

Si riportano le specifiche prescrizioni stabilite dal DPCM 17/09/2020.

DPCM 17/09/2020

Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014

Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis

1. Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:

- costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;
- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

2. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2020.

Con riferimento agli allegati 3 e 9 della DIR 376 del 12/08/2020 relativi rispettivamente allo "Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alle prescrizioni legate alle batterie di cokefazione 7 - 8 del DPCM del 29/9/2017" e "Studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri associato alle prescrizioni legate alle batterie di cokefazione 7 - 8 del DPCM del 29/9/2017" si rappresenta quanto segue.

Gli studi presentati dal Gestore intendono valutare i potenziali impatti ambientali connessi ad un differimento al 31/05/2021 del termine ultimo di conclusione dei lavori stabiliti con le Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del precedente DPCM 14/03/2014, confermate dal DPCM del 29/9/2017. A tal fine, sono attuate simulazioni modellistiche per valutare le differenze in termini di emissioni e di dispersioni in atmosfera delle polveri generate su base annuale dalle sorgenti diffuse calde e dalle sorgenti convogliate oggetto degli interventi di mitigazione ambientale per i due seguenti scenari:

² Cfr. nel Rapporto annuale del Gestore relativo all'anno di esercizio 2019 (all.3.6.1)

- (Scenario 1) scenario come da cronoprogramma originario, ovvero con completamento degli interventi previsti dalle Prescrizioni n. 16.m)-42-49, entro il 31 dicembre 2020;
- (Scenario 2) scenario operativo, ovvero con completamento degli interventi previsti dalle Prescrizioni n. 16.m)-42-49, entro il 31 maggio 2021.

Le simulazioni modellistiche hanno considerato le emissioni di polveri generate dalle sorgenti dell'impianto oggetto delle Prescrizioni 16m)-42-49, ovvero:

- le sorgenti diffuse calde associate alle batterie di cokefazione 7-8, ossia lo sfornamento coke e lo spegnimento coke;
- le emissioni convogliate associate alle batterie di cokefazione 7-8, ossia i camini E424 (cokefazione) ed E436 (sfornamento).

Per le emissioni di polveri da tali sorgenti si è fatto riferimento allo scenario emissivo dell'impianto in un assetto produttivo dello stabilimento di Taranto di 6 milioni di tonnellate di acciaio all'anno.

In Allegato 9 alla DIR 376, il Gestore ha prodotto uno specifico studio teso alla valutazione delle dispersioni delle polveri in una situazione meteorologica considerata critica per il loro trasporto verso l'area urbanizzata adiacente al perimetro esterno nella zona a Sud Est dell'impianto, dove è localizzato il quartiere Tamburi della città di Taranto, e contestualmente per considerare anche gli effetti indotti sui campi di vento da alcuni elementi architettonici già presenti all'interno dell'impianto, come ad esempio le coperture dei parchi primari e le reti frangivento localizzate lungo il confine est e Sud Est dell'impianto, i quali determinano un effetto di contenimento delle emissioni di polveri generate dall'attività del sito.

In riferimento ai suddetti documenti si rileva quanto segue.

- a) Lo studio, in Allegato n.3, descrive l'impatto in atmosfera, su base annuale, delle emissioni di polveri generate dalle sorgenti diffuse calde e dalle sorgenti convogliate stimate secondo i codici di calcolo previsti dalla Procedura n.1 del PMC DM n.194-2016 approvata dalle Autorità e richiamata all'articolo 4 comma 1 del DPCM 29/09/2017. Tuttavia, tale procedura è stata oggetto di revisione, trasmessa con DIR 308 del 07/07/2020 nell'ambito del procedimento avviato con decreto direttoriale MATTM n.188 del 27/05/2019. Tale revisione, oltre a computare le emissioni diffuse delle polveri totali annue di Benzene e Benzoapirene (già previsti dalla precedente versione), introduce anche la quantificazione del Naftalene e metalli pesanti (As, Cd, CrVI, Ni, Pb, Se, Hg, Cu) e i benefici ambientali derivanti dall'installazione delle valvole SOPRECO, quale specifico intervento indicato della prescrizione Pr. 16.m - Batteria 7-8. Tale studio non tiene, quindi, conto delle emissioni diffuse dei suddetti inquinanti che possono avere impatti più gravosi sulla salute della popolazione rispetto a quelli valutati.
- b) Il succitato studio è relativo alle condizioni di regolare esercizio degli impianti e non computa le emissioni che possono generarsi nel caso di accadimento di eventi anomali e di emergenza. Tali emissioni possono essere stimate con la specifica Procedura n.2 "Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi anomali e degli eventi di emergenza" (PMC DM n. 196/2014- Par. 14) in cui è considerato, quale possibile evento anomalo di cokeria,

l'ipotesi in cui il sistema di captazione e trattamento delle emissioni derivanti dalla fase di sfornamento del coke risulti in completa avaria non consentendo la captazione e trattamento delle emissioni.

c) **Il suddetto studio non considera altresì i contributi aggiuntivi computabili con le Procedure n.12 e n.16 stabilite nel PMC DM n. 196/2014 e relativi a:**

- *"Emissioni visibili dalla cokeria"* (Procedura n.12) relativa alla valutazione dei punti di generazione di emissioni visibili dalle batterie di forni a coke; infatti, il calcolo della media mensile mobile rilevata con tale procedura, riferita all'ultimo anno di applicazione, avrebbe consentito una valutazione più rappresentativa degli scenari emissivi afferenti agli interventi in argomento, e soprattutto, del beneficio ambientale atteso con il loro completamento;
- emissioni diffuse/fuggitive che si possono manifestare nelle normali condizioni di esercizio della cokeria anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo e quantificabili con la Procedura n. 16 *"Definizione criteri per validazione eventi emissivi rilevati dal sistema di videomonitoraggio con eventuale quantificazione emissioni diffuse per tipologia di evento ove tecnicamente possibile"*.

Inoltre, con riferimento ai risultati dei suddetti studi modellistici, si rappresenta quanto segue:

- d) dal confronto tra lo Scenario 1 e lo Scenario 2, illustrato in Figura 4.1 (concentrazioni medie annuali in prossimità del suolo di PM10 generate dal complesso delle emissioni considerate) dell'Allegato 3, si rileva che le emissioni di polveri fuoriescono dal perimetro dello stabilimento interessando un'area residenziale e quindi aumentando il tempo di esposizione della popolazione e i connessi rischi sanitari. Precisamente, i risultati dello studio modellistico evidenziano che l'area in questione è adiacente al limite Sud Est dello stabilimento appartenente al quartiere Tamburi. Tale zona urbanizzata è la più vicina allo stabilimento, e dallo studio risulterebbe caratterizzata dalla presenza di valori di concentrazione media annua inferiori a $0,125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (intervallo $0 - 0,125 \mu\text{g}/\text{m}^3$). I valori di ricaduta risultano compresi nell'intervallo $0,125 - 0,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e interessano una porzione limitata dell'area abitata più vicina al perimetro dell'impianto.
- e) lo studio riporta, in Figura 4.3 dell'Allegato 3, unicamente i risultati delle simulazioni effettuate per entrambi gli scenari con riferimento alla concentrazione media annua raggiunta in prossimità del suolo per la frazione PM2.5. Sebbene in entrambi i casi, il valore massimo al di fuori del perimetro dell'impianto risulta essere compreso nell'intervallo $0,075 - 0,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e quindi al di sotto del limite legislativo per la protezione della salute umana così come previsto nel D.Lgs. 155/2010 e pari $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, occorre constatare che non è stata rappresentata alcuna valutazione sui valori massimi di ricaduta al suolo che potrebbero evidenziare scenari molto più critici. Inoltre, i risultati delle simulazioni modellistiche sono rappresentativi unicamente del contributo emissivo generato dagli interventi oggetto di prescrizione e non considera tutte le altre fonti emissive (convogliate, diffuse, fuggitive, accidentali) che provengono dallo stabilimento né le ulteriori fonti presenti sul territorio che, seppur non provenienti dallo stabilimento, sono rappresentativi dell'effettivo stato di vulnerabilità del sito ed intervengono negli scenari di esposizione della popolazione.

- f) i risultati presentati in allegato 3 non sono altresì rappresentativi degli scenari di eventi meteorologici più significativi nonché i casi di wind days. A tal proposito, il Gestore ha condotto uno specifico studio modellistico fluido dinamico (CFD), riportato in Allegato 9, rappresentativo di condizioni meteorologiche critiche. In particolare, la simulazione ha riprodotto il medesimo evento meteorologico avverso del 23 Ottobre 2017 ("wind day"), analizzato anche con riferimento alla prescrizione n.6, durante il quale si è verificato un forte vento proveniente da Nord - Nord Ovest. La ricostruzione meteorologica è stata effettuata in condizioni stazionarie, ovvero ipotizzando condizioni di flusso entrante al contorno non variabili nel tempo. Anche per questo studio valgono le osservazioni già esposte al precedente punto in relazione al **contributo emissivo simulato, che è rappresentativo solo delle fonti emissive connesse agli interventi oggetto di prescrizione e non di tutte le altre fonti, né delle ulteriori fonti presenti sul territorio.**

2.3 Osservazioni in merito alla richiesta di proroga relativa alla Prescrizione UP2

Si riportano di seguito le osservazioni allo "Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alla prescrizione UP2 del DPCM del 29/9/2017 (agosto 2020)" contenuto nell'Allegato 5 alla nota AMI DIR376 del 12/08/2020 relativamente alla valutazione dei potenziali impatti sulla matrice acque sotterranee associati alla presenza del cumulo UP2.

Il Gestore dichiara: *"in quest'area è presente e in esercizio il sistema in Pump&Treat che previene il rischio di trasporto di eventuali inquinanti, oltre il confine dei parchi stessi, per il tramite della falda superficiale. Tale impianto equivale ad una Messa in Sicurezza dell'area per la matrice falda, quindi anche in questo caso, il posponimento del termine della prescrizione UP2 non comporterà effetti ambientali significativi."*

Esaminato lo studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali sulla matrice acque sotterranee, di cui al suddetto Allegato 5, si evidenzia quanto segue:

1. al fine di escludere il percorso di lisciviazione dei contaminanti presenti nei cumuli verso il suolo e la falda, è necessario integrare la documentazione trasmessa con test di eluizione su tali cumuli e confrontare tali risultati con gli esiti dei monitoraggi dei piezometri presenti in stretta prossimità dei cumuli, a monte e valle;
2. il cumulo UP2 è ubicato in area Parchi Minerali, nel settore meridionale dello stabilimento, presso il quale si rinviene sia l'acquifero superficiale sia l'acquifero fessurato profondo con carattere confinato; l'area dell'acquifero superficiale sottostante il cumulo UP2 è ubicata a monte idrogeologico rispetto alle opere di barrieramento idraulico attive lungo il confine NE dell'area Parchi Minerali. In relazione a quanto dichiarato dal Gestore e riportato in premessa, è necessario che il Gestore fornisca documentazione integrativa in relazione a:
 - a. verifica dell'efficienza idraulica e dell'efficacia della MISE in atto;
 - b. esiti dei monitoraggi eseguiti sulle acque di falda nell'ambito dei vari procedimenti che il gestore esegue a monte e valle dell'area di cumulo, nonché a valle dell'impianto di P&T, così da verificare l'effettiva esclusione del percorso di trasporto di eventuali composti disciolti in falda e monitorare nel tempo la qualità delle acque in prossimità dei cumuli;

- c. log stratigrafici e dati costruttivi dei piezometri ricadenti nell'area del cumulo UP2, al fine di confermare la sezione litologica interpretativa di fig.3.1;
- d. tabelle con misure dei livelli idrici in base alle quali è stata ricavata la piezometria dell'acquifero sia superficiale sia profondo, in considerazione del fatto che l'intervento di MISE è limitato alla sola falda superficiale e che in quell'area si rileva un'inversione della direzione di flusso (da SO a NE) rispetto al naturale deflusso verso mare della falda profonda sottostante. Ciò anche in relazione a quanto riportato nell'Allegato 7 alla DIR 376/2020, dove il gradiente idraulico medio è molto basso (pari a circa $0,3 \div 0,6 \text{ ‰}$), e la direzione media di flusso è orientata da Nord a Sud.

In riferimento agli scenari emissivi, posti alla base degli studi modellistici - utilizzati a supporto delle richieste di posponimenti della prescrizione UP2, si rileva quanto segue:

- gli studi mostrano lacune in termini di esplicitazione dei contributi emissivi (singoli cumuli e complesso delle emissioni fredde considerate).
- le misure di mitigazione adottate e utilizzate nel calcolo dei ratei emissivi (come coefficienti di abbattimento delle emissioni) non sono conservative in quanto si è potuto appurare nel corso degli anni e delle visite ispettive che presentano delle palesi inefficacie, soprattutto rispetto ad eventi meteorologici estremi;
- sono state considerate solo le polveri (frazioni di PM10 e PM2.5) come inquinanti e non altri contaminanti presenti nei materiali stoccati nei cumuli in questione.

2.4 Osservazioni in merito alla richiesta di proroga relativa alla Prescrizione UP3

Si riportano di seguito le osservazioni allo "Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alla prescrizione UP3 del DPCM del 29/9/2017 (agosto 2020)" contenuto nell'Allegato 7 alla nota AMI DIR376 del 12/08/2020 limitatamente alla valutazione dei potenziali impatti sulla matrice acque sotterranee associati alla presenza del cumulo UP3.

La prescrizione UP3 di cui alla proposta del sub-commissario prot. n. 4/U/11-12-2014, approvata con Legge n.20/2015, come è noto, è da riferirsi alla gestione di uno stock storico di materiale costituito, per la sola area di competenza di ArcelorMittal Italia S.p.A., esclusivamente da fango di altoforno.

L'area del cumulo UP3 è ubicata nel settore settentrionale dello stabilimento, presso il quale si rinviene l'acquifero fessurato profondo con carattere libero (non confinato dalle Argille del Bradano). L'unità litologica di riferimento per il sottosuolo dell'area in esame sono i Calcari di Altamura, in quanto le Calcareniti di Gravina rappresentano un livello presente in maniera discontinua nell'area settentrionale dello stabilimento (ove il cumulo UP3 è ubicato). Si è inoltre fatta la scelta di considerare uno spessore per l'unità dei Calcari di Altamura di 400 m, pari alla potenza dello strato ricavata da osservazioni dirette.

Inoltre, si esprimono le seguenti osservazioni.

- Per la valutazione quantitativa del potenziale percorso di lisciviazione e trasporto in falda di composti disciolti è stato adottato l'approccio metodologico, descritto nel paragrafo 3.1.2, che tiene conto di alcuni standard e linee guida sviluppati a livello nazionale ed internazionale, e

comunemente impiegati nell'ambito delle procedure di analisi di rischio sito-specifico per siti contaminati, ai sensi del D.Lgs. 152/06, ed in particolare il Protocollo ISPRA (ex APAT) "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati". Revisione 2, Marzo 2008. Si evidenzia che:

- il calcolo è stato eseguito tramite il software Risk-net versione 3.1.1, validato da ISPRA, mediante attivazione del percorso ambientale "lisciviazione e dispersione in falda". Tuttavia si rileva che tale modello di simulazione non è idoneo allo scopo in quanto i modelli analitici di trasporto adottati nell'AdR per i siti contaminati sono applicabili in un mezzo poroso omogeneo, quindi non adatti ad un acquifero fratturato come nel caso di specie. Infatti, l'area del cumulo UP3 è ubicata nel settore settentrionale dello stabilimento, presso il quale si rinviene solo l'acquifero fessurato profondo con carattere libero (non confinato dalle Argille del Bradano). Si ricorda che per i siti contaminati tale modello viene considerato per il rispetto delle CSC al POC.
- La grande differenza tra la quota media del p.c. rilevata nei piezometri in prossimità del cumulo UP3 (54 m s.l.m.) e la quota piezometrica media della falda profonda (3 m s.l.m.) rende evidentemente non rappresentativa la ricostruzione della superficie piezometrica del sito in esame.
- La distanza del punto di conformità in falda, posta pari al valore di 1347 m come distanza minima del cumulo dal confine dello stabilimento con aree non di competenza AMI, lungo la direzione di deflusso prevalente della falda, non può essere condivisa in quanto il POC andrebbe posto sul confine del sito al fine di controllare la qualità delle acque in uscita dall'area dei cumuli. Si ritiene più cautelativo assumere come POC il pozzo o piezometro, fra quelli esistenti o di nuova realizzazione, posto in corrispondenza del confine della sub area definita dallo stesso cumulo, in quanto rappresenta un'area nettamente distinta rispetto all'utilizzo delle aree circostanti all'interno dell'area di stabilimento, diversamente dalla scelta effettuata dal proponente del piezometro posto al limite di proprietà. Inoltre, vista l'estensione del cumulo e la permanenza nel sito da svariati anni, si ritiene utile prevedere la realizzazione di punti di monitoraggio della falda, ubicati a monte e a valle idrogeologica dello stesso cumulo, eventualmente da includere in un piano di monitoraggio generale dell'intero siderurgico, di cui quello posto più a valle da identificare come POC.
- Per la precipitazione efficace, è stato preso come riferimento il dato di precipitazione cumulata annua massimo osservato nel periodo 2010-2019 (419,4 mm nel 2019); si fa osservare a tal proposito che, come suggerito dal "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06" (APAT 2008), è opportuno far ricorso a dati di piovosità ricavati da serie storiche relative ad un periodo di osservazione preferibilmente di 30 anni e comunque di almeno 10 anni provenienti dalla stazione meteo più vicina al sito contaminato.
- L'analisi delle concentrazioni rilevate nei piezometri significativi della falda profonda in prossimità dell'area UP3 riportati in tabella 3.5, con riguardo ai Composti di Interesse (COI)

selezionati, evidenzia la presenza di alcune concentrazioni rilevabili, per quanto conformi alle CSC ex D.Lgs. 152/06 ed ai Limiti ISS per tutti i COI ricercati. Tuttavia si rileva che:

- i pozzi indicati in tabella 3.5 come ubicati ad EST del cumulo, sono pozzi spia delle discariche poste in realtà a NE del cumulo UP3; inoltre, i pozzi definiti di valle sono molto distanti dall'area del cumulo UP3, quindi non rappresentativi di un eventuale monitoraggio degli impatti del cumulo nell'area del cumulo;
- lo scopo dello studio è valutare l'impatto del rilascio in falda dei contaminanti, non quello di definire se il sito sia o meno contaminato. Pertanto, è sufficiente valutare il contributo che il cumulo fornisce alla falda prima ancora di verificare il superamento delle CSC.

Pertanto, si ritiene che, ove l'Autorità Competente ritenga opportuno concedere l'eventuale proroga, il Gestore debba provvedere a:

1. elaborare un modello di flusso e trasporto delle sostanze riscontrate, in almeno un caso, in concentrazione eccedente i limiti di rilevabilità strumentale nelle analisi eseguite sul materiale tal quale, oppure sull'eluato.
2. individuare nuovi piezometri in prossimità del cumulo non influenzati da altre attività dello stabilimento; su tali piezometri, per il campionamento delle acque sotterranee, dovranno essere ricercati tutti gli analiti della tabella 2 - allegato 5 titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006 ad esclusione di Ammine aromatiche e Fitofarmaci, oltre il Vanadio (limite di 50 µg/l per il Vanadio N. Protocollo ISS 57058- 02/01/2001-<https://www.iss.it/site/bancadatibonifiche/>) ed il Bario (limite di 700 µg/l proposto da ISS);
3. integrare gli analiti ricercati nei cumuli eseguendo il test di cessione con tutti i parametri previsti dalla tabella 2, parte quarta del titolo V del D.lgs. 152/06. Con riferimento al test dell'eluato dovrà essere svolto con le metodiche previste dall'allegato 3 del DM 5/2/98 e s.m.i.. Il confronto delle concentrazioni rilevate dovrà essere condotto rispetto ai limiti di cui alla tabella 2 allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006. I parametri da analizzare saranno tutti i metalli riportati in tale tabella, compresi Ferro, Manganese ed Alluminio, con in aggiunta Bario e Vanadio (limiti pareri ISS <https://old.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/>), oltre ai parametri inorganici presenti sempre nella tabella 2, in particolare Nitriti, Boro, Fluoruri, Cianuri, Solfati e Cloruri (nota MATTM prot. 15786 del 10/11/2017) al fine di valutare il potenziale rilascio di sostanze in falda.

10

In riferimento agli scenari emissivi, posti alla base degli studi modellistici - utilizzati a supporto delle richieste di posponimenti della prescrizione UP3, si rilevano le medesime criticità rappresentate al precedente paragrafo 2.3.


3 Conclusioni

La conferenza di servizi convocata per il riesame AIA dello stabilimento siderurgico ha come oggetto:

- determinazioni sulla prescrizione n. 6 (*Chiusura nastri trasportatori*);
- valutazioni in merito alle richieste formulate dal gestore di proroga degli adempimenti delle prescrizioni n.16 (*Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis*), n. UP2 (*Rimozione del cumulo polveri e scaglie in*



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno).

In riferimento alla prescrizione n.6, si ribadisce il parere contrario espresso al Paragrafo 3 del precedente parere prot. n.47931 del 29/07/2020. Infatti, si ritiene che non si possa avallare in alcun modo il protrarsi di una condizione d'inquinamento che avrebbe dovuto essere risolta già a partire da gennaio 2013 (come da decreto di riesame AIA del 26/10/2020) e che, viceversa, è stata rinviata con successive proroghe al 2015, al 2017, al maggio 2020 ed, infine, al 30 settembre 2020 con decreto 115 del 29 maggio 2020.

In riferimento alla prescrizione n.16) 42-49, si rileva che gli studi modellistici trasmessi dal Gestore presentano criticità in termini di input dei dati emissivi specificate ai punti a), b), c), d), e) ed f) del Paragrafo 2.1. In particolare, gli studi modellistici presentati dal Gestore, mostrati a supporto della richiesta di differimento delle tempistiche di attuazione, mostrano gli impatti al suolo (concentrazioni in prossimità del suolo) delle frazioni di polveri considerate, senza una valutazione di insieme relativamente all'impatto cumulativo dovuto a tutte le altre sorgenti emissive che caratterizzano l'impianto siderurgico nel suo complesso.

Non vi sono dunque le condizioni per esprimere parere favorevole.

In riferimento alla prescrizione UP2 e UP3, si rileva che anche lo studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali sulla matrice acque sotterranee fornito dal Gestore presenta criticità e carenze documentali descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2.3 e 2.4.

Non vi sono dunque, anche in questo caso, le condizioni per esprimere parere favorevole.

Si ritiene che, in assenza di tali integrazioni, i rifiuti debbano da subito essere avviati a smaltimento presso le discariche interne.

Si rende necessario evidenziare, altresì, che

- i vari studi modellistici, a supporto delle varie richieste di differimento delle tempistiche di attuazione, mostrano gli impatti al suolo (concentrazioni in prossimità del suolo) delle frazioni di polveri considerate, senza una valutazione di insieme relativamente all'impatto cumulativo dovuto a tutte le altre sorgenti emissive che caratterizzano l'impianto siderurgico nel suo complesso.

- il differimento delle tempistiche di attuazione, anche quando considerabile contingente, rispetto a prescrizioni imposte dalle Autorità Competenti (ormai diversi anni or sono), determina in ogni caso un impatto ambientale e sanitario che perdura nel tempo. Le prescrizioni a suo tempo imposte sono, a tutti gli effetti, scaturite da una valutazione accurata e d'insieme, sfociata nelle autorizzazioni all'esercizio. Le stesse non possono essere di volta in volta messe in discussione o minimizzate presentando studi parzializzati (per singole aree o sezioni di impianto) tesi a dimostrare la bassa significatività della mancata attuazione dei singoli interventi.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Il dirigente ambientale
Dott. Ing. Emanuela Laterza
Emanuela Laterza

Il Direttore Scientifico
Dott. ing. Vincenzo Campanaro
Vincenzo Campanaro

Il Gruppo di Lavoro:

Servizio Acqua e Suolo: Dott. F. Busseti, Dott.ssa R. Renna, Dott. M. Lacarbonara

Centro Regionale Aria: dott. Tiziano Pastore

Dipartimento di Taranto: dott. V. Esposito, Dott.ssa A. Dell'Erba, Dott. R. Lopez, Ing. M. Manna,

Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze Ing. E. Armenio

**COMUNE DI TARANTO**

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: sindaco@comune.taranto.it

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

pec: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO 3**IL SINDACO**Prot. n. 99825 del 25.9.2020

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Pec: CRESS@PEC.minambiente.itEmail: CRESS-UDG@minambiente.itEmail: CRESS-4@minambiente.it

Oggetto: **ID n. 90/10728** - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM per l'attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) - Riunione del 25 settembre 2020. **Comunicazione.**

Con riferimento alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, facendo seguito alla più volte manifestata assoluta contrarietà di questo Ente ad una qualsivoglia forma di differimento dei lavori, anche in considerazione dell'incertezza circa la sussistenza di un soggetto gestore dello Stabilimento in virtù dell'approssimarsi del mese di Novembre, con la presente si prende atto del parere reso, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DM n. 115/2020, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS con nota prot. n. CTVA/2851 del 18.09.2020 a corredo del parere già reso con prot. CTVA/2706 del 07.09.2020.

A tal proposito, nell'evidenziare che i suddetti pareri confermano da un punto di vista tecnico e scientifico le criticità a carattere ambientale e sanitario che il differimento richiesto determinerebbe sulla popolazione della Città di Taranto, con la presente, ferma restando la posizione innanzi richiamata, si ritiene che le tempistiche indicate in modo particolare nel parere CTVA/2851 del 18.09.2020 debbano essere ulteriormente compresse, pur condividendone le "supplementari misure cautelative" ivi indicate. Si chiede altresì che, di quanto sopra, sia data evidenza all'interno del verbale dei lavori della Conferenza di Servizi.

Il Dirigente

Carmine Pisano



Il Sindaco

Rinaldo Melucci

Vedi allegato/iUfficio Segreteria e Affari GeneraliCOMANDO PROVINCIALEVIGILI DEL
FUOCOTARANTOte. 099 77 66 256/257

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 12199 - del 25/09/2020 - COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF
TARANTO ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo
stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex
ILVA S.p.A. in A.S.) - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del
DPCM per l'attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) - Riunione del 25
settembre 2020.

Data protocollo: 25/09/2020

Protocollato da: COM-TA - COMANDO PROVINCIALE VVF TARANTO

Allegati: 3



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

A: Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Centrale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Roma

CRESS@PEC.minambiente.it

CRESS-UDG@minambiente.it

CRESS-4@minambiente.it

p.c.: Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, della Sicurezza
Pubblica e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Roma

Comitato Tecnico Regionale
c/o Direzione Regionale VVF Puglia
Bari

OGGETTO: ID n. 90/10728 – Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) – Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM per l'attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) – Riunione del 25 settembre 2020.

Con riferimento alla nota di Codesto Ministero prot. 72980 del 18/09/2020, inerente l'oggetto, facendo seguito alla nota di questo Comando prot. 5653 del 20/05/2020, che si allega ad ogni buon fine, si rappresenta che i lavori in questione non risultano afferenti a problematiche relative alla prevenzione incendi.

Si invita Codesta Amministrazione a voler considerare la presente quale parere in seno alla Conferenza di Servizi di che trattasi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore esigenza in merito.

Il Funzionario Tecnico

(DV Terenzio VENTURA)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL COMANDANTE PROVINCIALE

DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Ing. Pierpaolo PATRIZIETTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO di TARANTO
"Igni fortiores"

Ufficio Formazione e Training

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Centrale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Roma
CRESS@PEC.minambiente.it
CRESS-UDG@minambiente.it
CRESS-4@minambiente.it

Pc Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF della sicurezza pubblica e della difesa civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area rischi industriali
Roma

Pc Al Comitato Tecnico Regionale c/o
la Direzione Regionale
VVF Puglia
BARI

Oggetto: ID n. 90/10728 – Piano ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Arcelor Mittal Italia spa di Taranto (ex ILVA spa in AS) – Convocazione Conferenza dei servizi di cui all'art 5 comma 2 del DPCM – Riunione del 26.05.20 – **Riscontro**

In riscontro alla nota prot 35387 del 15.05.20 di codesto Ministero inerente l'oggetto, vista la documentazione allegata, si rappresenta che le prescrizioni di cui trattasi, di seguito indicate e per le quali si richiede proroga delle scadenze prefissate

- Prescrizione n.6 dal 31.05.20 al 31.12.20
- Prescrizione UA11, dal 30.06.20 al 31.12.20
- Prescrizione UP2 dal 31.12.20 al 31.12.22
- Prescrizione UP3 dal 31.12.20 al 23.08.23
- Prescrizione n.16.m)-42-49 dal 31.12.20 al 31.05.21

Non afferiscono aspetti legati al rischio incendio e/o esplosione e pertanto nulla osta da parte di questo Comando.

Contestualmente si forniscono il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del partecipante alla Conferenza dei Servizi:

Dott Ing Pierpaolo Patrizietti, Comandante VVF di Taranto

Indirizzo mail: pierpaolo.patrizietti@vigilfuoco.it

PAT/pp

IL COMANDANTE
Dirigente Superiore
PATRIZIETTI

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82